

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4372

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANTONI, TRIVA, FRACCHIA, ROSSI di MONTELERA, MINERVINI, VISCO, PIRO, DA MOMMIO, CUOJATI, SERRENTINO, POLLICE, ALPINI, BELLOCCHIO, AZZARO, AULETA, BIANCHI di LAVAGNA, BRINA, BRUZZANI, CORSI, PATRIA, RAVASIO, CIOFI degli ATTI, DARDINI, SARTI ARMANDO, UMIDI SALA, MONTESSORO

Presentata il 28 gennaio 1987

Disposizioni relative alla efficacia dell'articolo 17, primo comma, del testo unico delle imposte sul reddito, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in ordine alla determinazione dell'imponibile per le indennità di buonuscita erogate dall'ENPAS

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la sentenza n. 178, depositata in Cancelleria il 7 luglio 1986, la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità degli articoli 2 e 4 (commi 1 e 4) della legge 26 settembre 1985, n. 482 (concernente modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitoli corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita) nelle parti in cui « non prevedono che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta anche una somma pari alla percentuale della indennità di buonuscita (di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973) corrispondente al rapporto esistente alla data del collocamento a riposo tra il contri-

buto del 2,50 per cento posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato al Fondo di previdenza dell'ENPAS ».

Il Governo, in qualità di legislatore delegato, è intervenuto colmando la lacuna con il comma 1 dell'articolo 17 del decreto presidenziale 22 dicembre 1986, n. 917, che ha approvato il testo unico delle imposte sul reddito, e che recita:

« 1. Il trattamento di fine rapporto e le altre indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 sono imponibili per un importo che si

determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a lire 500 mila per ciascun anno preso a base di commisurazione con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale; per i periodi inferiori all'anno la riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, la somma è proporzionalmente ridotta. L'imposta si applica con l'aliquota, con riferimento all'anno in cui è sorto il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il predetto ammontare netto per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici. Per la indennità di buonuscita corrisposta ai pubblici dipendenti dal Fondo di previdenza dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, l'ammontare netto è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tale indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo del 2,50 per cento posto a carico del dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato al Fondo predetto ».

Tuttavia il citato testo unico entrerà in vigore, ai sensi del suo articolo 136, « il 1° gennaio 1988 con effetto per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1987 ».

Rimane quindi irrisolto il problema posto dalla sentenza della Corte costituzionale per i rapporti tributari non definiti alla data di pubblicazione della sentenza medesima depositata in Cancelleria il 7 luglio 1986.

Con circolare n. 8/925 dell'8 agosto 1986 il Ministro delle finanze ha disposto che gli uffici si adeguino, nella determinazione dell'imponibile per le indennità di buonuscita erogate dall'ENPAS, ai criteri indicati dalla sentenza della Corte costituzionale. Ai fini di certezza giuridica si ritiene tuttavia opportuno che la materia sia disciplinata con legge.

La presente proposta di legge intende dare alla questione una soluzione costituzionalmente corretta anticipando alla data del 7 luglio 1986 l'efficacia del disposto dell'articolo 17, comma 1, del decreto presidenziale 22 dicembre 1986, n. 917, per i rapporti tributari relativi alla indennità di buonuscita, erogata dall'ENPAS, non definiti alla data di deposito in Cancelleria della sentenza della Corte costituzionale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La disposizione recata dall'articolo 17, comma 1, quarto periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica anche ai rapporti tributari non definiti alla data del 7 luglio 1986.